

n. 1684/2011 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Zanon, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1684/2011 R.G. promossa

DA

Fallimento ALPI EAGLES s.p.a., con l'avv. Paolo Pettinelli

- ATTORE -

CONTRO

BANCA DI TREVISO s.p.a. con gli avv. Stefano Parlatore, Daria Pastore e Dora Venturi

- CONVENUTA -

**OGGETTO:** azione revocatoria fallimentare

**CONCLUSIONI:**

- per parte attrice: come da atto di citazione
- per parte convenuta: come da foglio allegato a verbale di udienza del 22 gennaio 2014

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Alpi Eagles s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario Dott. Gianluca Vidal, ha convenuto in giudizio Banca di Treviso s.p.a., esponendo che con sentenza del 6 marzo 2008 del Tribunale di Venezia era stato dichiarato lo stato di insolvenza di Alpi Eagles, con ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria.

*Zanon*

**SENTENZA**

N° 1687/2014

DEP. 5 AGO 2014

GRON. 6/6/3

REP. 4135

*oggetto: Azione revocatoria fallimentare*



L'attrice deduceva di avere intrattenuto con la banca convenuta il rapporto di conto corrente n. 1039-I e che la consultazione delle movimentazioni bancarie aveva evidenziato la presenza di numerose rimesse in conto corrente nei sei mesi precedenti la dichiarazione di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, revocabili ex art. 67, terzo comma, lett. b) L. Fall. in quanto avevano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della società nei confronti della banca, quasi completamente azzeratasi in prossimità dell'ammissione alla Procedura. Deduceva altresì che la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice e chiedeva pertanto la revoca delle rimesse per un importo complessivo di euro 1.661.376,41 o nella diversa misura comunque determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla dichiarazione di ammissione alla Procedura al saldo, con condanna al versamento della somma predetta in favore dell'autore.

Con decreto n. 86/2011 del 19 maggio 2011, Il Tribunale di Venezia - Sezione Fallimentare, disponeva la conversione della procedura in Fallimento, nominando quale Giudice Delegato il Dott. Simone e quale Curatore il Dott. Vidal, già Commissario Straordinario.

In ragione dell'intervenuto Fallimento, in data 15 giugno 2011, anteriormente alla prima udienza fissata al 22 giugno 2011, si costituiva in giudizio il Fallimento Alpi Eagles, in persona del Curatore Dott. Vidal, dichiarando di far proprio ogni atto e documento già depositato da Alpi Eagles s.p.a. in Amministrazione Straordinaria e riportandosi a tutte le domande, difese ed eccezioni già svolte.

Si costituiva in giudizio Banca di Treviso s.p.a., chiedendo nel merito ed in via principale il rigetto delle domande del fallimento, in quanto infondate e comunque non provate.

In particolare l'istituto di credito contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo, evidenziando sul punto anche l'esistenza di apertura di credito e affidamenti.

Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., espletata consulenza tecnica d'ufficio, veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione omessa ogni ulteriore istruttoria.

*Bonan*



Nelle more veniva depositato dal Fallimento ricorso ex art. 669 *quater* e 671 c.p.c., con il quale la Curatela chiedeva il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di Banca di Treviso sino alla concorrenza dell'importo di € 1.661.376,41, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.

All'esito dell'instaurazione del contraddittorio sulla domanda cautelare, della quale Banca di Treviso chiedeva la reiezione, con ordinanza del 5 luglio 2013 il ricorso per sequestro conservativo veniva rigettato per difetto di *periculum in mora*.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2014, sulle conclusioni precisate delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In sede di memoria di replica Banca di Treviso ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della revocatoria, in ragione della mancata prova della sussistenza del programma di liquidazione approvato dall'Autorità Ministeriale.

\* \* \*

1) Come rilevato in premessa, Banca di Treviso ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione esperita in quanto mancherebbe la prova della sussistenza del programma di liquidazione approvato dall'Autorità Ministeriale. Indispensabile, nella prospettazione della convenuta, al fine di poter esercitare l'azione revocatoria fallimentare ex art. 49 del D. Lgs. n. 270/99 (contenente la disciplina di riferimento applicabile nelle ipotesi di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in crisi).

Tale norma costituisce effettivamente il riferimento normativo pertinente nella specie, in quanto con sentenza del 7 marzo 2008 del Tribunale di Venezia (agli atti quale doc. 4 di cui al fascicolo di parte attrice) veniva dichiarato lo stato di insolvenza di Alpi Engles s.p.a., al fine di ammetterla alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. n. 270/99.

Al fine della decisione dell'eccezione in oggetto (sollevata e sviluppata compiutamente dalla banca convenuta solamente in sede di memoria di replica, ma comunque valutabile *ex officio*) appare necessario soffermarsi sulla *ratio* della norma in questione.

*Bonan*



Vale in proposito richiamare quanto in proposito argomentato dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 6428/2010 (già depositata in copia nel presente giudizio).

La parte motiva di detta pronuncia, nel descrivere le caratteristiche della disciplina informante la speciale procedura che qui interessa, precisa che *"il legislatore del 1999 non ha fatto altro, nella formulazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 270-1999, che recepire l'orientamento giurisprudenziale attuato nella disciplina ante-riforma, condizionando espressamente la procedibilità dell'azione revocatoria alla finalità liquidatoria che emerge dal programma di liquidazione. Le ragioni della scelta del legislatore, relativa alla restrizione della esperibilità dell'azione revocatoria solo nell'ipotesi in cui sia stato approvato un programma di cessione dei beni a scopo liquidatorio, deriva essenzialmente dall'ingiustificato privilegio che avrebbe l'imprenditore in caso di programma di ristrutturazione dell'impresa al fini della continuazione della stessa da parte dello stesso imprenditore, tanto da invocare l'ipotesi, vietata a livello comunitario, dell'aiuto di stato"*

(nel procedimento oggetto della decisione del Tribunale di Roma l'eccezione di improcedibilità è stata accolta, in ragione della mancata documentazione in ordine al piano liquidatorio, ma in tale caso non era intervenuto il fallimento dell'impresa ammessa all'Amministrazione Straordinaria).

La ratio della norma, come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale di Roma, è, allora, evitare un utilizzo strumentale dell'azione revocatoria da parte dell'impresa ammessa ad Amministrazione Straordinaria ma non con finalità di liquidazione, bensì di ristrutturazione.

Ad ulteriore conferma di tale impostazione è l'espressa previsione che la necessità di approvazione del suddetto piano di liquidazione non trova applicazione nei casi di conversione della procedura di Amministrazione Straordinaria in Fallimento; in tali casi, infatti, sempre ai sensi dell'art.49 D. Lgs, 270/99, non vi è necessità alcuna che sussista tale piano ed è ben possibile che il curatore, autorizzato in tal senso dal Giudice Delegato, possa introdurre direttamente azioni revocatorie fallimentari.

Per quanto sopra esposto, pare corretto interpretare la norma in questione nel senso che non vi è la necessità di dimostrare la sussistenza del piano di liquidazione nelle ipotesi, quale quella attuale, di

*Bonan*



conversione della procedura in fallimento in corso di causa, ritenendosi tale condizione assorbita e superata dall'intervenuto fallimento e dalla successiva costituzione del Curatore fallimentare (allo scopo autorizzato espressamente dal Giudice Delegato) essendo venuta meno la ragione stessa che rendeva necessaria, a monte, la previsione del suddetto piano.

In definitiva, avuto riguardo alla lettera della norma che va ad escludere espressamente la necessità del programma di cessione dei beni a scopo liquidatorio "in ipotesi di conversione della procedura in fallimento" ed alla ratio della norma stessa, ovvero quella di limitare l'esperibilità dell'azione revocatoria solo alle ipotesi in cui sia stato approvato un programma di cessione dei beni a scopo liquidatorio, per evitare di privilegiare ingiustamente l'imprenditore in caso di programma di ristrutturazione dell'impresa ai fini della continuazione della stessa, così da non ricadere nell'ipotesi vietata di aiuto di stato (situazione ontologicamente esclusa nelle ipotesi di conversione della procedura di Amministrazione Straordinaria in Fallimento quale quella che ci interessa), l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca convenuta deve ritenersi infondata e va pertanto respinta.

Con riguardo poi alla seconda eccezione di inammissibilità/improcedibilità formulata dall'istituto di credito, per cui difetterebbe l'autorizzazione a stare in giudizio in capo alla Curatela, va ribadito, come sopra già anticipato, che la Curatela risulta formalmente ed espressamente autorizzata a stare in giudizio, in ragione di provvedimento del Giudice Delegato depositato agli atti del presente giudizio in data 15 dicembre 2011.

\* \* \*

2) Nel merito, la domanda del Fallimento è fondata e va accolta nei limiti che si vanno a precisare.

Si è detto che con decreto n. 86/2011 del 19 maggio 2011 e agli atti quale doc. 4 di cui al fascicolo di parte attrice, il Tribunale di Venezia – Sezione Fallimentare, ha disposto la conversione della procedura in Fallimento, nominando quale Giudice Delegato il Dott. Simone e quale Curatore il Dott. Vidal, già Commissario Straordinario.

2.1) Con riguardo quindi alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 l.f., va innanzitutto verificata la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria proposta, dovendosi accertare se

*Bonan*



debba ritenersi acquisita la prova, il cui onere incombe sul Fallimento, che la banca effettivamente conoscesse lo stato di insolvenza in cui versava la società al momento delle rimesse oggetto del giudizio.

Per effetto delle modifiche apportate all'art.67, secondo comma, L. Fall. dal D.L. 14.3.2005 n.35, convertito nella L. 14.5.2005 n.80, e dal D. Lgs. 9.1.2006 n.5, il "periodo sospetto" risulta inoltre dimezzato, da un anno a sei mesi.

In tema di azione revocatoria fallimentare, *"la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento della stipula dell'atto poi impugnato, e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte; ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, purché ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle c.d. presunzioni semplici (e non assolute, o legali), onde formare necessariamente oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c."* (v. Cass. 4.11.1998 n. 11060, Cass. 7.7.1999 n. 7064, Cass. 28.2.2007 n. 4762; cfr. Cass. 11.11.1998 n. 11369, secondo cui la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito *"può legittimamente fondarsi su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, tali, cioè, da lasciar ragionevolmente presumere una conoscenza effettiva, e non meramente potenziale, del predetto stato, assumendo indiscussa rilevanza probatoria, a tal fine, le eventuali qualità personali e professionali del creditore, la struttura organizzativa di cui egli può disporre, la zona commerciale in cui espliciti, in concreto, la propria attività"*).

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che *"la sussistenza del requisito della "scientia decoctionis" non può essere desunto dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive"*

*Amor*



*tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto - l'effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo dell'azione revocatoria, non può essere ravvisata per il solo fatto che l'ignoranza di tale insolvenza sia colpevole" (v. Cass. 28.8.2001 n. 11289, Cass. 28.8.2004 n. 17213, Cass. 21.12.2005 n. 28299, Cass. 4.3.2010 n. 5256; cfr. Cass. 7.2.2001 n. 1719, Cass. 21.1.2000 n. 656, Cass. 28.11.2008 n. 28445 che indicano tra i segni obiettivi esteriori dello stato di insolvenza le notizie di stampa, i risultati del bilancio, i protesti, il cattivo andamento del conto corrente, la revoca del credito di firma, anche in relazione alla dimensione del centro in cui si trovavano ad operare la banca creditrice e la società fallita, la contiguità territoriale con il luogo in cui si manifestano detti sintomi, la occasionalità o la continuità dei rapporti, la loro importanza).*

*Peraltro, "ai fini dell'accertamento della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, deve tenersi conto della qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore; in particolare, quando il creditore sia una banca, va considerato il fatto che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori (specie per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a procedure giudiziarie recuperatorie) in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori" (v. Cass. 13.10.2005 n. 19894; cfr. Cass. 2.7.2007 n. 14978).*

Procedendo all'esame del caso concreto, appaiono valorizzabili, ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di Banca di Treviso gli elementi di seguito esposti, dai quali può desumersi che alla banca era senz'altro nota la situazione di grave dissesto finanziario in cui Alpi Eagles, versava all'epoca delle rimesse in esame.

Precisi indici di insolvenza erano desumibili infatti da circostanze verificatesi antecedentemente alle rimesse per cui è lite; in tal senso è rilevante la disamina contenuta a pagine 27 e 28 dell'elaborato di consulenza tecnica in ordine allo specifico punto del quesito sottoposto al consulente e relativo

*Bononi*



alla "descrizione sommaria della situazione finanziaria e patrimoniale della società, come risultante dagli ultimi due bilanci approvati ante dichiarazione di fallimento - reclus: dichiarazione dello stato di insolvenza - precisando se da tale esame emerga complessivamente uno stato di crisi di liquidità o comunque notevole difficoltà finanziaria, tale da fare ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile dissesto dell'azienda stessa".

In risposta al quesito sottoposto, il c.t.u. ha infatti evidenziato che:

- dall'esame dei bilanci al 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006 emerge che Api Eagles S.p.A. Presentava, con riferimento al breve termine, una crisi di liquidità così come evidenziato dall'eccedenza di passività correnti rispetto alle attività correnti e dal conseguente negativo del c.d. 'margine di disponibilità' (euro - 14.670.272 nel 2005 ed euro - 6.546.383 nel 2006);

- anche con riferimento al medio-lungo termine la società denotava una difficoltà finanziaria così come evidenziato dall'eccedenza delle attività immobilizzate (investimenti a lungo termine) rispetto alla sommatoria delle passività a lungo termine e del patrimonio netto, con conseguente saldo negativo del c.d. 'margine di struttura' (euro - 14.670.272 nel 2005 ed euro - 6.546.383 nel 2006);

- la sopra descritta carenza di liquidità e, più in generale, la difficoltà finanziaria della società, risultava essere stata fronteggiata, in buona parte, dai rilevanti interventi effettuati, nel 2005/2006 (per complessivi euro 14.000.000,00) dai soci in termini di apporto di patrimonio, ossia di capitale di rischio;

- da tale quadro di insieme si può concludere che già dall'esercizio 2005 Alpi Eagles S.p.A. versava in uno stato di crisi di liquidità o comunque di notevole difficoltà finanziaria, tale da far ragionevolmente supporre, in assenza di ulteriori interventi da parte dei soci (come già avvenuto nel 2005 e 2006) uno stato di irreversibile dissesto.

Viene altresì in considerazione, quale ulteriore elemento presuntivo, la circostanza che risultavano molteplici segnalazioni in Centrale Rischio relativamente alla società Alpi Eagles, in relazione, tra l'altro, anche alla presenza di scoperti sin dal 2005, al ricorso al credito in misura superiore a quanto

*Amor*





accordato ed alla incapacità di onorare puntualmente i pagamenti (cfr. doc. 7 - fascicolo di parte attrice).

Risulta inoltre che in data 4 ottobre 2007 l'Enac (ovvero l'ente preposto alla Vigilanza sulle compagnie aeree) aveva sospeso le licenze di volo (notizia diffusa anche dagli organi di stampa nazionale e locale - cfr. doc. 8, 9 e 10 di cui al fascicolo di parte attrice) e proprio a seguito di tale sanzione aveva iniziato a registrarsi il progressivo e definitivo rientro di Alpi Eagles dalla propria esposizione debitoria.

Alle circostanze sopra evidenziate va altresì aggiunto il fatto che Banca di Treviso s.p.a., insieme a Banca Antonveneta s.p.a., era l'unico istituto di credito ad operare con la società Alpi Eagles, la quale costituiva certamente un cliente di importanza e peso tutt'altro che trascurabili.

Banca di Treviso era ed è tuttora una realtà operante in larga misura nel territorio locale, con la conseguenza che appare ben poco plausibile, anche per tale ragione, che questa ignorasse lo stato di crisi di uno dei suoi più importanti clienti.

Quanto alla dedotta, da parte della banca, impossibilità di conoscere lo stato di decozione vale osservare che non appare realistico ritenere che l'istituto di credito - operatore professionale qualificato, in grado di trarre dal mercato specifiche informazioni sulla situazione economico-finanziaria della propria cliente, radicata nel medesimo ambito territoriale (v. Cass. 28.2.2007 n. 4762) - abbia ommesso di effettuare le verifiche necessarie a fronte di una serie di elementi gravi precisi e concordanti quali quelli precedentemente esaminati.

Le difese della convenuta sul punto non appaiono del resto convincenti, anche e soprattutto in ragione di un'analisi complessiva e sistematica dei numerosi elementi sopra descritti, i quali unitariamente considerati, determinano la sussistenza del requisito soggettivo della *c.d. scientia decoctionis* in capo alla banca convenuta.

L'insieme degli elementi sopra evidenziati, unitamente alla natura di operatore qualificato, dimostra infatti come Banca di Treviso fosse effettivamente a conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice nei sei mesi antecedenti l'ammissione alla procedura di Amministrazione

Berani



Straordinaria, risultando addirittura superfluo il dirimente richiamato al consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale per cui "gli elementi assunti a fonte di presunzione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento - purché grave e preciso - e dovendosi il requisito della concordanza ritenere menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi" (v., ex multis, Cass. 11.9.2007 n. 19088 e Cass. 26.3.2003 n. 4472).

\* \* \*

2.2. In ordine all'elemento oggettivo trova applicazione nel caso di specie la disciplina introdotta dal D.L. 14.3.2005 n.35, convertito nella L. 14.5.2005 n.80, e dal D. Lgs. 9.1.2006 n.5.

In base alla nuova disciplina sono revocabili le rimesse bancarie effettuate nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento (o di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, come nel caso di specie).

Tali rimesse devono inoltre aver ridotto "in modo consistente e durevole" l'esposizione nei confronti della banca (art.67, terzo comma, L. Fall.).

E' altresì previsto, dall'art. 70 L. Fall., un limite massimo dell'importo revocabile (inteso quale sommatoria delle rimesse) determinato dal c.d. "ricontro", pari alla differenza tra massimo scoperto e saldo finale.

A tal riguardo, è necessario preliminarmente evidenziare come la Curatela abbia assunto che in seguito alla riforma la distinzione tra conto scoperto e conto passivo e l'esistenza di affidamenti, in uno con il loro eventuale superamento, ha perso di rilevanza ai fini della revocabilità delle rimesse.

La prospettazione del Fallimento sul punto tuttavia non convince, mentre si condivide quell'orientamento - dottrinale e giurisprudenziale - per cui anche con la nuova normativa conserva rilevanza la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, costituendo solo le prime, in quanto effettuate su di un conto scoperto, un pagamento revocabile (v. Trib. Milano del 27.3.2008 in Il civilista 2008, 7; Trib. Milano 21.7.2009 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Venezia del





1.2.2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Anche se l'art. 67, terzo comma, lett.b) L. Fall. non parla di "pagamenti", ma di "rimesse effettuate su un conto corrente bancario", ritenere revocabili soltanto le rimesse solutorie anche nel regime introdotto dalla nuova disciplina appare infatti coerente con l'elaborazione giurisprudenziale precedentemente sviluppata, costituente un vero e proprio diritto vivente all'entrata in vigore della riforma.

Solo le rimesse solutorie hanno infatti lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, concretandosi in versamenti eseguiti su un conto con saldo passivo, se privo di affidamento, o versamenti che abbiano determinato un saldo debitorio eccedente il limite dell'affidamento, in ipotesi di conto affidato.

In relazione ad un conto corrente cui invece accede una formale apertura di credito (per cui la banca si è obbligata a tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro, ex art.1842 c.c.)

occorre pertanto distinguere tra versamenti in conto corrente con saldo passivo (cioè con saldo negativo, ma entro i limiti dell'affidamento) e rimesse operate in conto corrente scoperto (cioè con saldo negativo oltre il limite dell'affidamento).

Sicché, alla luce di quanto sopra esposto appare ragionevole riferire l'espressione "esposizione debitoria" di cui all'art.67, terzo comma, L. Fall., ai soli debiti liquidi ed esigibili, e tale presupposto non ricorre in ipotesi di versamenti (rimesse) effettuati entro i limiti dell'affidamento.

Anche con la nuova disciplina, appare quindi corretto prendere in considerazione, ai fini della loro revocabilità, solo quelle rimesse che vengono effettuate su di un conto scoperto, ossia, su di un conto con saldo passivo non assistito da apertura di credito o con saldo passivo che supera l'affidamento.

Solo con riguardo a dette rimesse assume dunque rilievo l'indagine sulla consistenza e durevolezza, quali presupposti per la loro revocabilità.

\*\*\*

Svolte tali indispensabili considerazioni preliminari, con riferimento alle rimesse revocabili, va



rilevato che il Fallimento Alpi Eagles s.p.a. e Banca di Treviso s.p.a., nelle rispettive comparse conclusionali, in aggiunta a deduzioni e difese in diritto, hanno sostanzialmente riproposto le osservazioni tecniche già svolte all'esito del deposito dell'elaborato peritale.

In risposta alle osservazioni di natura tecnica, il c.t.u. ha peraltro concluso ribadendo come non vadano modificati i risultati e gli esiti della consulenza (cfr. pag. 32 di cui alla perizia depositata e agli atti).

La complessiva ricostruzione della vicenda compiuta dal c.t.u. appare condivisibile ed esaustiva, sicché deve ritenersi in questa sede integralmente richiamato il contenuto della relazione peritale depositata agli atti di causa (cfr. Cass.27.11.2001 n.15028; Cass. 9.3.2001 n.3519; Cass. 26.4.1999 n.4138).

Relativamente alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte Banca di Treviso, e fatte proprie dal difensore in comparsa conclusionale, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui *"il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esprime l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente consultate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive ..."* (v. ex multis. Cass. 30.4.2009 n.10123; Cass. 9.1.2009 n.282; Cass. 3.4.2007 n.8355, Cass. 13.9.2000 n.12080).

Con metodologia del tutto condivisibile, il c.t.u. ha ricostruito l'andamento dei conti correnti per il periodo oggetto di causa (tra il 6 settembre 2007 e il 6 marzo 2008) procedendo all'individuazione delle rimesse revocabili, nel rispetto dei criteri indicati nel quesito per stabilire le c.d. consistenza e durevolezza, giungendo alla conclusione che soddisfano i requisiti della consistenza e della durevolezza tutte le rimesse effettuate nel periodo sospetto e oggetto della presente causa.

*Ammin*



In tema di consistente e durevole riduzione della posizione debitoria, va oltretutto rilevato che Alpi Eagles S.p.A., a fronte di uno scoperto massimo nel corso del periodo sospetto di € 1.664.976,48, ha sostanzialmente e progressivamente estinto la propria esposizione debitoria sul conto corrente acceso presso Banca di Treviso S.p.A., il quale alla data del 6 marzo 2008 presentava un saldo a debito per la residua somma di soli € 3.600,07.

Fermo quanto sopra, il c.t.u. ha proposto diverse quantificazioni in ordine alle rimesse revocabili, come espressamente richiesto nel quesito assegnato.

In particolare, il c.t.u. ha effettuato i calcoli richiesti sia tenendo conto dell'affidamento concesso fino ad euro 500.000,00 nel caso del c/c n. 1039-1, sia non tenendo conto di alcun affidamento, prevedendo infine ulteriori differenze a seconda dell'applicazione della limitazione di cui all'art. 70 L. Fall.

In tal senso, come rilevato in precedenza, è tuttavia corretto prendere in considerazione, ai fini della loro revocabilità, solo quelle rimesse che vengono effettuate su di un conto scoperto, ossia, su di un conto con saldo passivo non assistito da apertura di credito o con saldo passivo che supera l'affidamento, tenendo infine conto della limitazione di cui al novellato art. 70 L. Fall., in quanto applicabile al caso di specie *ratione temporis*.

In ragione di tali assunti, esaminando le movimentazioni del conto corrente n. 1039-1, come correttamente riscontrato dal c.t.u., nell'ipotesi di conto corrente affidato per € 500.000,00, con la previsione della limitazione di cui al riformato art. 70 L. Fall., risultano revocabili rimesse per un importo pari ad € 1.161,376,41 (cfr. pag. 25, 26 e 27 della perizia agli atti).

Non va infatti tenuto conto di ulteriori 'aperture di credito' quali il c.d. 'castelletto shf' relativo all'anticipo fatture o la fideiussione Italia (quest'ultima solo genericamente richiamata), erroneamente invocati dall'istituto di credito: è infatti la sola apertura di credito in conto corrente a costituire obbligo per la Banca di tenere a disposizione del cliente una precisa somma di denaro, con conseguente possibilità di distinguere tra le rimesse operanti in un conto passivo e quelle in un conto scoperto, come già precedentemente rilevato (cfr. sul punto anche Cassazione Civile Sez. I n.

Roman



7451 del 20 marzo 2008 e n. 3396 del 7 marzo 2003).

Con riferimento, infine, all'arco temporale semestrale, va rilevato che le rimesse di cui la Curatela ha chiesto la revoca riguardano tutto il periodo ricompreso tra il 6 settembre 2007 e il 6 marzo 2008, ovvero nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria di Alpi Eagles (circostanza pacifica e non contestata).

\*\*\*

Con riferimento, infine, all'opponibilità al Fallimento dell'apertura di credito *de quo* per € 500.000.00, si rileva invece quanto segue.

Parte attrice ha in particolare eccepito la mancanza di data certa della suddetta apertura di credito, ritenendo il documento non opponibile alla Curatela ex art. 2704 c.c. in quanto soggetto terzo.

La data risulta tuttavia provata sulla base dell'apposizione di timbro postale in auto prestazione del 14.12.2006 e dunque il giorno successivo rispetto alla data apposta all'apertura di credito (ovvero 13.12.2006 - cfr. doc. 2 fascicolo di parte convenuta) a conferma della sussistenza della apertura di credito in oggetto tra le parti in epoca anteriore al fallimento della Alpi Eagles s.p.a.

Va in proposito richiamata la recente pronuncia della Corte di Cassazione - Sez. I n. 8438 del 28 maggio 2012, conforme a numerosi precedenti, per cui "qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l'onere di provare - pur senza necessità di querela di falso - che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso".

Ferne tali dirimenti e assorbenti osservazioni, è inoltre possibile considerare, quale ulteriore elemento da cui desumere la prova dell'antiorità della stipulazione della predetta apertura di credito rispetto al Fallimento Alpi Eagles S.p.A., anche il carteggio allegato quale doc. 3 di cui al fascicolo di parte convenuta (risalente al periodo gennaio-febbraio 2008), da cui si evince un

*Renan*



ulteriore e preciso richiamo all'esistenza di un affidamento per € 500.000,00 sul conto corrente n. 1039 intestato ad Alpi Eagles S.p.A.

Tale documentazione proviene (in parte) dalla convenuta stessa, ma non può trascurarsi come essa vada valutata complessivamente e faccia immediato seguito a dei solleciti provenienti addirittura dal Revisore deputato ai controlli contabili (ovvero la Baker Tilly) e dalla stessa Alpi Eagles s.p.a., che avevano richiesto con urgenza all'istituto di credito di indicare i dati di tutti i rapporti intrattenuti dalla società con Banca di Treviso s.p.a..

Per quanto sopra, risultando provato che tali missive sono venute in essere in epoca precedente al Fallimento, esse costituiscono un ulteriore elemento da valutare unitariamente al contratto prodotto quale doc. 2, a sua volta munito di timbro postale in auto prestazione (circostanza che si ribadisce comunque assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione).

Sussistono pertanto nella specie circostanze tali da ritenere provata in modo certo l'anteriorità della formazione del contratto rispetto alla data del fallimento Alpi Eagles s.r.l., nonché, più in generale, dimostrata la data stessa di stipulazione dell'apertura di credito per € 500.000,00, con conseguente opponibilità della stessa al Fallimento. Appare pertanto superfluo richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7964 del 1.4.2009 in tema di prova della data di una scrittura privata non autenticata: *"allorchè sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati, in forma esemplificativa e non tassativa, nell'art. 2704, primo comma, cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), è compito del giudice di merito valutare caso per caso la sussistenza e l'idoneità del fatto equipollente a stabilire la veridicità della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità*

\*\*\*

In definitiva, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, risultando l'affidamento per € 500.000,00 opponibile alla Curatela per i motivi sopra esposti, in relazione al conto corrente n.

*Bonan*



¶

1039-1 risultano revocabili rimesse per € 1.161.376,41.

In conclusione, l'azione revocatoria proposta dalla Curatela risulta quindi fondata, nei limiti sopra esposti.

Pertanto, in accoglimento parziale della domanda, considerato l'affidamento pari ad € 500.000,00, tenuto conto dell'art. 70 l.f. e del limite massimo dell'importo revocabile determinato dalla differenza tra massimo scoperto e saldo finale, valutato che il conto *de quo* alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza presentava saldo negativo per € 3.600,07, devono essere ritenute revocabili le rimesse effettuate sul conto corrente n. 1039-1 nei sei mesi anteriori alla

¶

dichiarazione di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria di Alpi Eagles s.p.a. per complessivi euro 1.161.376,41.

¶

Per l'effetto, Banca di Treviso s.p.a. va condannata a pagare alla curatela fallimentare la complessiva somma di euro 1.161.376,41, con interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo.

¶

Su quest'ultimo punto va infatti rilevato che gli interessi sono dovuti dalla data della domanda giudiziale - e non da quella del pagamento o della dichiarazione di fallimento - considerata in natura costitutiva della pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria (v. Cass. sez. un. 15.6.2000 n. 437: *"In ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo - e non come diritto di credito - la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria; ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore allegghi specificamente tale danno e*

¶

*Baron*





dimostri di averlo subito"; cfr. Cass. 20.4.2001 n. 5843, Cass. 11.6.2004 n. 11097, Cass. 18.1.2006 n. 887, Cass. 22.3.2007 n. 6991).

Visto il decreto n. 55 del 10.3.2014 e lo scaglione di riferimento ivi previsto, richiamati in particolare l'art. 6 del predetto decreto oltre ai parametri generali di cui all'art. 4, Banca Treviso S.p.A. va altresì condannata a rifondere al fallimento le spese di lite, liquidate in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 1.229,00 per spese anticipate (cifra data dalla somma di € 1.221,00 per contributo unificato ed € 8,00 per marca da bollo) ed oltre al 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.

La quantificazione delle spese legali sopra effettuata tiene conto anche del mancato accoglimento del ricorso ex art. 669 *quater* c 671 c.p.c., introdotto da parte attrice a seguito del deposito della consulenza tecnica e del successivo rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, con il quale la Curatela aveva chiesto il sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di Banca di Treviso S.p.A., sino alla concorrenza dell'importo di € 1.661.376,41.

In ragione della reiezione del ricorso per sequestro conservativo proposto dal Fallimento Alpi Eagles S.p.A. non può essere posta a carico della Banca la spesa relativa al contributo unificato relativo a tale sub procedimento cautelare (pari ad € 733,00, oltre ad € 8,00 per marca da bollo).

Gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, vengono invece integralmente posti a carico della banca convenuta.

II

P. Q. M.

Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) revoca le rimesse effettuate da parte di Alpi Eagles s.p.a. sul conto corrente n. 1039-1 nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di ammissione alla Procedura di Amministrazione Straordinaria della società per complessivi euro 1.161.376,41 e per l'effetto condanna Banca di Treviso s.p.a. a pagare alla Curatela fallimentare la complessiva somma di euro 1.161.376,41, con

II

Roman



sent. 1687/2014

interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;

- 2) condanna la convenuta Banca di Treviso s.p.a. a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, che liquida in € 1.229,00 per anticipazioni ed € 15.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) pone a definitivamente a carico di Banca di Treviso s.p.a. gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidati e la condanna a rifondere a parte attrice le somme da quest'ultima anticipate a tale titolo.

Venezia, 3 giugno 2014.

IL GIUDICE  
 Dott.ssa Gabriella Zanon  
*Gabriella Zanon*

IL CASO.it

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 ELISABETTA BELLEMO  
*Elisabetta Bellemo*

TRIBUNALE DI VENEZIA  
 DEPOSITATO  
 05 AGO. 2014  
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 ELISABETTA BELLEMO  
*Elisabetta Bellemo*

